

Ulteriori precisazioni dalle Entrate sul nuovo regime: si segue la cassa, non la competenza

Forfait, l'attività guida i ricavi

Limiti verificati sui criteri di determinazione dei redditi

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

I limiti di ricavi o compensi maturati nell'anno precedente a quello di accesso al regime forfetario devono essere verificati applicando i criteri di determinazione del reddito in funzione dell'attività svolta dal contribuente. È questo uno dei numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circ. n. 6E/2015 in cui sono state ufficializzate le risposte fornite nel corso degli incontri con la stampa specializzata. Con tale documento, infatti, l'Agenzia ha fornito chiarimenti sull'accesso e il mantenimento del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), evidenziando sin da subito che l'appetibilità di tale regime è stato ridimensionato dalla riapertura dei termini, prevista dal decreto «milleproroghe», del regime dei minimi di cui all'art. 17, co. 1 e 2, del dl 98/2011, anche per coloro che iniziano l'attività nel corso del 2015.

Il primo chiarimento riguarda la «novità» dell'attività esercitata da parte del contribuente che intende fruire del regime, ossia se l'accesso al regime sia preclusa a coloro che al 1° gennaio 2015 svolgono già un'attività d'impresa. Sul punto, l'Agenzia evidenzia che il regime forfetario non è previsto solo per coloro che iniziano una nuova attività a partire dal 2015, ma è fruibile anche da coloro che sono già in attività a tale data, non essendovi alcuna preclusione


sul punto. Il secondo aspetto affrontato dall'Agenzia riguarda l'entrata nel regime da parte di coloro che ne hanno i requisiti. In tale ambito, l'Agenzia ricorda che il regime forfetario è quello naturale per i contribuenti che hanno verificato i requisiti di accesso, con la conseguenza che coloro che sono già in attività al 1° gennaio 2015 vi transitano senza dover adempiere ad alcun obbligo o comunicazione, mentre coloro che iniziano l'attività a partire dalla predetta data del 1° gennaio ne devono dare comunicazione in sede di apertura della partita Iva. Tale chiarimento, tuttavia, non riguarda coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi e che, in base alle indicazioni contenute nella stessa legge di Stabilità (art. 1, co. 88, della legge n. 190/2014), possono continuare ad applicarlo fino alla naturale scadenza (completamento del quinquennio, ovvero compimento dei 35 anni di età). È necessario inoltre tener conto delle già citate novità in arrivo dalla conversione in legge del decreto «milleproroghe» per co-

loro che iniziano l'attività nel 2015, in possesso sia dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del dl 98/2011, sia di quelli per l'entrata nel nuovo regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. In tal caso, il contribuente è libero di scegliere quale regime applicare e la manifestazione di volontà avviene esclusivamente con il comportamento concludente del contribuente stesso (si veda *ItaliaOggi Sette* del 23 febbraio).

Un secondo gruppo di chiarimenti riguarda la verifica del limite di ricavi e compensi dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso o il mantenimento del regime forfetario, che come noto contiene soglie differenziate in funzione dell'attività svolta. In particolare, è stato chiesto all'Agenzia se nella verifica della soglia massima (come detto variabile in funzione dell'attività svolta) rientrino anche le operazioni non imponibili di cui all'art. 71 del dpr 633/72, ossia le cessioni effettuate verso operatori di San Marino e Città del Vaticano. Su tale aspetto, l'Agenzia precisa che per la verifica della

soglia di ricavi o compensi si deve tener conto di qualsiasi ricavo o compenso, con la sola esclusione di quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o parametri (adeguamento possibile solo nell'anno precedente a quello di accesso al regime, poiché nei periodi d'imposta «forfetari» non si rendono applicabili gli studi di settore e i parametri). Un altro chiarimento riguarda nello specifico la quantificazione dei ricavi o compensi realizzati nel 2014 (che non possono superare le soglie previste) da parte dei soggetti che aderiscono al regime nel 2015, quale primo periodo d'imposta di applicazione del regime stesso. In particolare, poiché nella relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2015 è previsto che si deve aver riguardo al criterio di competenza, è stato chiesto come conciliare questa richiesta con l'applicazione di criteri differenti, quali per esempio quello di cassa applicato sia dai professionisti sia da parte di coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi di cui all'art. 27 del dl 98/2011. Su tale aspetto, l'Agenzia ritiene corretto che la determinazione dei ricavi o compensi per l'anno 2014 debba avvenire in base allo specifico criterio applicato dal contribuente in relazione al regime cui è assoggettato. Pertanto, per i professionisti e i minimi si deve aver riguardo al criterio di cassa e non di competenza.

—© Riproduzione riservata—



Beni immateriali esclusi dal computo

I beni immateriali sono esclusi dal computo del valore massimo dei beni strumentali per l'accesso e il mantenimento del regime forfetario, e il costo di acquisto deve essere determinato al netto dell'Iva anche se la stessa è indetraibile. Questi i principali chiarimenti contenuti nella circ. n. 6/E sulla modalità di determinazione del valore massimo di 20 mila euro di beni strumentali detenuti al termine di ciascun periodo d'imposta. L'art. 1, co. 54, lett. c), della legge 190/2014, consente l'accesso al regime forfetario, e il relativo mantenimento dello stesso, a condizione che il contribuente abbia una dotazione di beni strumentali non superiore a 20 mila euro alla fine di ciascun periodo d'imposta.

Pertanto, a tal fine rileva la sommatoria degli acquisti effettuati nel corso degli anni dei beni detenuti alla fine di ciascun anno, valorizzati come segue: per gli acquisti in proprietà rileva il costo di acquisto, per quelli detenuti in locazione finanziaria si deve aver riguardo al costo sostenuto dal concedente (anche dopo l'avvenuto riscatto del bene), mentre per quelli detenuti in locazione non finanziaria o comodato si deve tener conto del valore normale. Per i beni utilizzati promiscuamente, rileva il 50% del costo sostenuto, mentre sono esclusi i beni immobili e quelli di costo unitario inferiore a euro 516,46.

Per la corretta quantificazione del «plafond» dei beni strumentali, è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se nel computo del costo si debba comprendere anche l'Iva, in quanto indetraibile per gli acqui-

sti effettuati durante i periodi d'imposta di applicazione del regime forfetario. L'Agenzia delle entrate, mutuando dai chiarimenti espressi a suo tempo per il regime dei minimi (in particolare la circ. n. 7/E/2008, sia pure tenendo conto del diverso valore di soglia per i beni strumentali riferito al triennio precedente), ha precisato che si deve aver riguardo in ogni caso al costo al netto dell'Iva, anche se tale tributo sia indetraibile.

Tale chiarimento, oltre a essere di vantaggio per il contribuente, appare corretto in quanto l'imposta non detratta per gli acquisti effettuati durante l'applicazione del regime forfetario non costituisce necessariamente un costo, poiché in caso di uscita dal regime opera la rettifica della detrazione commisurata ai quinti d'imposta mancanti al compimento del quinquennio.

Infine, tenendo conto che le disposizioni normative si riferiscono genericamente ai beni strumentali, è stato chiesto all'Amministrazione finanziaria se si debba tener conto anche del valore dei beni immateriali (per esempio avviamento). Su tale questione, attingendo dal medesimo documento già citato (circ. n. 7/E/2008), l'Agenzia ritiene che i beni immateriali, quali l'avviamento e gli altri elementi immateriali non rilevino ai fini della verifica della soglia di 20 mila euro, poiché le disposizioni normative fanno riferimento ai beni strumentali, escludendo in tal modo quelli immateriali che non si caratterizzano per un concreto utilizzo nello svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

I chiarimenti sui forfetari

Soggetti in attività al 31/12/2014	Possono accedere al regime forfetario in quanto regime naturale in presenza dei requisiti
Soggetti che iniziano attività nel 2015	In presenza dei requisiti il regime forfetario è quello naturale (il decreto Milleproroghe consente anche l'accesso al regime dei minimi)
Cessioni di beni San Marino e Vaticano	Rilevano per la verifica della soglia di ricavi o compensi
Determinazione ricavi o compensi 2014	Si applica il criterio previsto per ciascun contribuente (competenza o cassa)
Valore dei beni strumentali	Al netto dell'Iva anche se indetraibile
Beni immateriali	Non rilevano per la verifica della soglia